

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO TALIANO

IL TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE

composto da:

Dott. Claudio Casarano Presidente

Dott. Antonio Pensato Giudice rel.-est.

Dott. Antonio Attanasio Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile n. 3912/2025 R.G.

TRA

Micelli Salvatore con gli Avv.ti Nicola Lonoce e Serena Micoli

E

Bitetti Pietro con l'Avv. Marco Vozza

Con l'intervento del Pubblico Ministero Dott. Mariano Buccoliero

FATTO E DIRITTO

Micelli Salvatore conveniva in giudizio Bitetti Pietro per sentire dichiarare l'incompatibilità del Bitetti alla carica di Sindaco del Comune di Taranto, ai sensi dell'art. 63 comma 1 n. 4 D.Lgs. n. 267/2000, con la conseguente pronuncia di decadenza da tale carica. Si costituiva in giudizio Bitetti Pietro chiedendo il rigetto delle avverse domande sul rilievo che aveva rimosso la causa di incompatibilità dedotta in ricorso, con la rinuncia al giudizio amministrativo pendente contro il Comune di Taranto, e che, comunque, tale

controversia non riguardava interessi personali ma era connessa alla carica di amministratore precedentemente rivestita. In rito va ritenuto che il Prefetto di Taranto non sia parte del presente giudizio in quanto non sono state proposte, nei confronti dello stesso, domande, ma, come precisato in ricorso, la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio gli è stata fatta ai soli fini di messa a conoscenza della natura del contenzioso. Ed in effetti **il Prefetto è organo rappresentativo dello Stato a livello territoriale e non ha, quindi, alcuna competenza in ordine alle vicende elettive del sindaco dell'ente locale Comune di Taranto.** Sempre in rito, va ritenuta sussistente la legittimazione ad agire del ricorrente Micelli risultando lo stesso (rif. allegato n. 16 al ricorso) iscritto nelle liste degli elettori del Comune di Taranto. L'art. 70 D. Lgs. N. 267/2000 attribuisce anche al semplice cittadino residente ed iscritto nelle relative liste elettorali la legittimazione a proporre il ricorso per far accertare l'esistenza di cause di incompatibilità alla nomina di Sindaco del Comune di residenza. Sempre in rito non sussiste la dedotta nullità del ricorso, motivata dal resistente Bitetti con la insufficiente indicazione della causa petendi della domanda di accertamento. Al contrario il ricorso espone le ragioni di fatto e diritto su cui si fonda, indicando nella esistenza di causa verso il Comune la ragione di incompatibilità addebitata al Bitetti e nella natura personale della controversia l'inapplicabilità della causa di esclusione della incompatibilità prevista dallo stesso art. 63 comma 3 TUEL. **Nel merito, il ricorso è infondato.** L'art. 63 comma 1 n. 4 prevede come mera causa di incompatibilità, e non di ineleggibilità, il fatto che l'amministratore dell'ente locale sia parte di una causa civile od amministrativa nei confronti dell'ente locale che amministra. Le cause di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco, sia preesistenti alla nomina che intervenute successivamente, sono suscettibili di rimozione prima della declaratoria di decadenza. L'art. 68 comma 2 TUEL, infatti, prevede la decadenza sia per le incompatibilità esistenti alla data dell'elezione che per quelle sopravvenute. Tuttavia, **la decadenza non è automatica ma è condizionata alla mancata rimozione delle relative cause.** Ciò si desume dall'art. 69 TUEL. **Il comma 1** prevede, infatti, che al verificarsi di una causa di incompatibilità, sia preesistente che sopravvenuta rispetto all'elezione, il Consiglio comunale la contesta all'interessato. **Il comma 2 dispone che l'interessato ha dieci giorni di tempo per eliminare la causa di incompatibilità e che tale termine, qualora sia proposto il ricorso previsto dall'art. 70 TUEL, decorre dalla notifica del ricorso stesso.** Il comma 5 prevede che solo nel caso in cui, trascorso il suddetto termine, la causa non sia stata ancora rimossa il consiglio dichiara decaduto dalla carica l'interessato. Stessa situazione giuridica, ovviamente, si ripresenta qualora sia stato proposto il ricorso di cui all'art. 70 TUEL e nei dieci giorni successivi alla notifica non sia stata rimossa

la causa di incompatibilità. Nella specie, il Bitetti ha provato (rif. allegati da 1 a 5 alla comparsa di risposta) di aver rimosso la causa di incompatibilità derivante dall'aver causa amministrativa in corso con il Comune di Taranto, alla data dell'elezione, attraverso la rinuncia alle domande proposte con il ricorso amministrativo e successivi motivi aggiunti. Tale rinuncia, sottoscritta sia dal Bitetti che dal suo difensore, ha prodotto l'estinzione del giudizio amministrativo per effetto di quanto previsto dall'art. 35 comma 2 lettera c) del codice di procedura amministrativo a mente del quale produce automatica estinzione del giudizio la rinuncia allo stesso. In applicazione di detta norma il Tar Lecce, presso cui il ricorso pendeva, non ha potuto che prendere atto di tale rinuncia, notificata a tutte le parti interessate fin dall'11/9/2025, dichiarando estinto il giudizio. Poiché il ricorso introduttivo del presente giudizio risulta notificato al Bitetti solo in data 30/9/2025, epoca in cui è stata consegnata a familiare convivente la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito del ricorso presso l'ufficio postale, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., deve ritenersi che il Bitetti, prima ancora della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, avesse rimosso la causa di incompatibilità sulla scorta della cui contestazione il ricorrente chiede dichiararsi lo stesso decaduto dalla carica di sindaco. Ha, infatti, notificato ai controinteressati la rinuncia alle domande proposte dinanzi al TAR Lecce fin dall'11/9/2025 e, comunque, aveva tempo per rimuovere la causa di incompatibilità fino al 10/10/2025, ossia i dieci giorni successivi alla notifica del ricorso per cui è causa, ai sensi dell'art. 69 comma 2 TUEL. Va ricordato che ai sensi del citato art. 35 comma 2 lettera c) codice di procedura amministrativo, la rinuncia al giudizio è causa automatica di estinzione del giudizio stesso. Sicché la pronuncia di estinzione ha effetto meramente accertativo e dichiarativo in quanto l'estinzione matura con la rinuncia. Dunque, la pendenza della lite è venuta meno fin dall'11/9/2025, data di notifica della rinuncia, e molto prima della scadenza dei termini previsti dal citato art. 69 comma 2 TUEL per evitare la pronuncia di decadenza dalla carica di sindaco. Le considerazioni fin qui esposte rendono assorbito l'esame dell'ulteriore questione riguardante l'esistenza della esimente prevista dall'art. 63 comma 3 TUEL atteso che è, comunque, venuta meno la causa di incompatibilità astrattamente configurabile nella pendenza del contenzioso amministrativo tra il Bitetti ed il Comune di Taranto. Poiché la infondatezza del ricorso deriva da fatto sopravvenuto dopo la sua proposizione, atteso che lo stesso è stato depositato il 3/9/2025 mentre la rinuncia al giudizio amministrativo è stata notificata l'11/9/2025, sussistono gravi ed eccezionali motivi (art. 92 comma 2 c.p.c. come modificato da Corte Costituzionale sentenza n. 77/2018) per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione collegiale, così provvede:

- 1) **Rigetta le domande di cui al ricorso;**
- 2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
- 3) Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto il giorno
2/3/2026

Il Presidente Dott. Claudio Casarano